

# CRONACHE | 23

## **La sentenza**

# «Gli ex giovani non vivano come parassiti dei genitori»

di **Carlo Rimini**

**D**ue sentenze depositate nei giorni scorsi consentono di dire che neppure i «bamboccioni» hanno più le sicurezze di una volta. Fino a qualche anno fa, i giudici italiani erano fra i più tolleranti al mondo nei confronti dei figli maggiorenni che chiedevano di essere mantenuti dai genitori. Ricordo il caso di un aspirante avvocato che, a 32 anni, era riuscito ad ottenere la conferma del proprio diritto ad essere mantenuto dal padre. Ora il vento è cambiato. Il Tribunale di Foggia ha affrontato il caso di una ragazza ventenne che, dopo la separazione dei genitori, ha deciso di vivere con il padre, un operaio. Questi ha quindi chiesto al Tribunale di obbligare la madre, bracciante agricola, a versare un assegno di mantenimento per la figlia. La ragazza ha lasciato gli studi e fa la modella, ma si tratta di una attività che non le garantisce un reddito sufficiente per mantenersi. Il Tribunale ha rigettato la domanda, osservando che i figli maggiorenni sono responsabili delle loro scelte.

Terminati gli studi, obbligare i genitori a mantenere i figli significherebbe alimentare «forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani». La stessa impostazione è confermata anche dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 3769 del 2022 secondo cui,

per tutta la durata legale del corso di studi, il figlio ha diritto a mantenere il tenore di vita dei genitori. Completati quindi gli studi, rilevante è solo la «capacità lavorativa del figlio, desunta dal titolo di studio da lui eventualmente conseguito e dalla sua qualificazione professionale». Il figlio non ha più alcun diritto a vivere con il medesimo tenore che i genitori gli avevano garantito. Nel caso affrontato dalla Cassazione, un ragazzo, terminati gli studi, aveva trovato un lavoro stagionale, ma poi lo aveva perso. La risposta della Corte è severa anche per questa ipotesi: quando il figlio ha iniziato a lavorare, il diritto al mantenimento non risorge se poi il lavoro cessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA